

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria  
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2017,  
proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Graziella  
Scionti e  
Carmela Macri', con domicilio eletto presso lo studio  
dell'avvocato  
Francesco Calabrese in Reggio Calabria, via dei Gelsomini  
n. 37;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale  
rappresentante pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
Distrettuale dello  
Stato di Reggio Calabria, domiciliata ex lege in Reggio  
Calabria, via  
del Plebiscito n. 15;  
Prefettura di Reggio Calabria e Questura di Reggio  
Calabria, in  
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro  
tempore, non  
costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

A) del decreto del Prefetto di Reggio Calabria protocollo  
in uscita  
n. 9304/W/2017 del 10.08.2017, notificato in data  
24.08.2017, con il

quale è stato "fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi,

munizioni ed esplosivi";

B) del provvedimento del Questore di Reggio Calabria Cat. 6F/3/2017

del 25.07.2017, notificato in data 24.08.2017, con il quale è stata

revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia nr. 241046-0,

rilasciata, in sede di rinnovo, dal Commissariato di Ps in data

15.07.2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o

derivato, infraprocedimentale e consequenziale, se ed in quanto

lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott.

Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il decreto prot. nr. 9304/w/2017 del 10.8.17, notificato in data 24.8.17, con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni ed esplosivi e il decreto del 25.7.17 con cui il Questore di Reggio Calabria, preso atto dell'informativa del Comando Stazione Carabinieri di Galato, ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, a suo tempo rilasciata a suo favore.

2. Il fatto che ha dato origine ad entrambi i provvedimenti e che incide, a giudizio dell'Amministrazione, sul requisito soggettivo di affidabilità del ricorrente è il suo arresto per furto aggravato di acqua potabile avvenuto il 24.6.17, cui sono

seguiti l'immediata liberazione e la contestuale apertura di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p. tuttora pendente.

3. Il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso i suddetti provvedimenti, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

I. *Violazione dell'art. 7 L. 241 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, non ravvisandosi nei fatti contestati particolari ragioni di urgenza tali da impedire la partecipazione procedimentale dell'interessato.*

II. *Violazione degli artt. 42 e 43 R.D. n. 773/1933-Difetto di motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti.*

Ad avviso del ricorrente, la P.A. sarebbe incorsa nel denunciato vizio di motivazione perché non avrebbe valutato in concreto il pericolo che costui, regolarmente in possesso di licenza da diverso tempo, potesse abusare delle armi.

Nessuna autonoma valutazione sarebbe stata effettuata dal Prefetto e dal Questore.

I provvedimenti sarebbero stati emessi in considerazione di un arresto durato lo spazio di un breve lasso di tempo e non di una sentenza penale di condanna, di là da venire, essendo il relativo procedimento ancora in fase di indagini.

III. *Violazione di legge, eccesso di potere e carenza di istruttoria sotto altro profilo. Violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità dell'azione amministrativa.*

Dal quadro indiziario rilevato a carico del ricorrente non si ricaverebbero particolari indizi di pericolosità tali da determinare valutazioni diverse da quelle assunte al momento del rilascio dell'autorizzazione, peraltro continuamente rinnovata fino al 2015. Il sig. -OMISSIS- avrebbe poi sempre condotto una vita irreprensibile, ragion per cui i provvedimenti adottati sarebbero sproporzionati rispetto all'entità del fatto contestato.

4. Si è costituito il Ministero intimato, resistendo al ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2017 il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

6. All'udienza pubblica del 20 marzo 2019 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.

8. Il ricorrente, in relazione ad entrambi i provvedimenti, ha dedotto innanzitutto la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per l'omessa comunicazione dell'avvio dei relativi procedimenti.

La doglianza è priva di fondamento.

In entrambi gli atti, l'omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento è giustificato da esigenze di celerità.

Il Prefetto e il Questore si sono espressamente uniformati a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. precedenti richiamati nella motivazione del provvedimento prefettizio) che, in base **alle esigenze di tutela della collettività dal pericolo dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne, ritiene che l'adozione dei provvedimenti in materia di armi ha di per sé il carattere dell'urgenza, che consente di prescindere dalla previa comunicazione di avvio del procedimento** (tra le pronunce più recenti, TAR Catanzaro sez. I, 13.10.17 n. 1518; TAR Piemonte sez. I, 1.6.17 n. 689; TAR Umbria, 27.7.16 n. 564; TAR Napoli, sez. V, 7.6.16 n. 2859).

9. Con il secondo motivo il ricorrente critica i decreti impugnati nella parte in cui si fondano esclusivamente sul suo arresto e successivo deferimento all'Autorità giudiziaria per furto di acqua potabile, ritenuti sintomatici del venir meno dell'affidamento di non abusare delle armi, vista la condotta illecita e antisociale posta in essere.

Le censure brevemente richiamate sono infondate.

**Presupposto del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni è che il soggetto non dia più affidamento del buon uso di esse.**

In base all'art. 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Nello stesso modo, gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. prevedono che la licenza di porto d'armi può essere negata o revocata dal questore nei confronti di coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.

Si tratta di una disciplina finalizzata al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso

o inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.

La stessa giurisprudenza recentemente formatasi in materia (cfr. *ex multis* TAR Salerno 10.7.18 n. 1058) ritiene che:

- *"l'inaffidabilità all'uso delle armi sia idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso"* atteso che *"l'art. 39, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nel prevedere che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, conferma che è sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato"*;

- *"la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta"*;

- *"in sostanza, revoca o diniego dell'autorizzazione possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi"* (in tal senso, *ex multis* Consiglio di Stato, sez. III, n. 4334/2017) *"potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (in tal senso, Cons. Stato, III, 29 luglio 2013, n. 3979; 1° agosto 2014, n. 4121)"*.

*Non è quindi necessaria né una condanna penale né una misura di prevenzione né addirittura la rilevanza penale del fatto, essendo sufficiente anche un singolo episodio che, in base al giudizio discrezionale dell'Autorità (qui immune da vizi di illogicità ed irragionevolezza), sia incompatibile con il dovere buona condotta (cfr. TAR Catanzaro sez. I, 17.4.18 n. 888).*

Il mezzo quindi non coglie nel segno.

10. Da quanto sopra esposto consegue l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.

Se i provvedimenti autorizzativi della detenzione e del porto di armi richiedono che il titolare osservi una condotta di vita improntata al puntuale rispetto delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, in modo da escludere un utilizzo improprio dell'arma, è del tutto logico e conforme a criteri di ragionevolezza e proporzionalità che anche episodi di modesto o addirittura di nessun rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell'Autorità di Pubblica sicurezza il ragionevole dubbio che il detentore delle stesse possa abusarne (cfr. TAR Molise, 26.10.17)n. 391; TAR Brescia sez. I, 12.9.17 n. 1094; Tar Puglia Bari, sez. II, 16.6.17 n. 665; Cons. St. sez. III, 23.5.17 n. 2404; Cons. St. sez. III, 19.2.16 n. 690; TAR Catanzaro, sez. I, 5.2.16 n. 257).

Non vi è quindi, nel caso concreto, alcun affidamento da tutelare e la pendenza di un procedimento penale per furto aggravato ben può costituire il presupposto del provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto e del conseguente (e vincolato) provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi ad uso caccia da parte del Questore.

11. Il ricorso, pertanto, deve essere nel suo complesso rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione statale costituita delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Andrea De Col, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 APR. 2019.